REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE 12 CIVILE

in persona del dott. Francesco Ranieri in funzione di giudice monocratico ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13702\07 del R.G.A.C. vertente

TRA

XXX CARMELO

rapprs. e difeso dall'Avvocato Guido De Santis elettivamente domiciliato in Roma presso il suo studio legale

attore

Ε

soc. AUTOSTRADE PER L'ITALIA

rapprs. e difesa dall'Avvocato Gianfranco Zurlo presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma

convenuto

OGGETTO: responsabilità civile

sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti all'udienza 16.12.2009 e trascritte nel relativo verbale.

<u>PROCESSO</u>

Con atto di citazione notificato nel 2007 - con prima udienza tenutasi nel giugno - l'attore XXX CARMELO conveniva in giudizio la soc. AUTOSTRADE PER L'ITALIA chiedendone la condanna al risarcimento del www.unarca.it

danno - oltre interessi e svalutazione – derivatogli in data 30.3.2005 allorchè mentre marciava in piena ora notturna sull'autostrada A1 Napoli \ Roma con la propria auto Audi aveva colpito un cane presente sulla carreggiata. Era intervenuta la Polstrada che aveva rimosso la carcassa dell'animale.

Nell'urto l'auto aveva riportato ingenti danni; aveva inoltre sostenuto spese per il soccorso stradale, per il cambio targa smarrita nell'accorso, per fermo tecnico e svalutazione commerciale del veicolo, per sostituzione di alcuni cerchi.

Danni tutti risarcibili sia ex art. 2043 c.c. in quanto integrante l'ipotesi dell'insidia o trabocchetto sia ex art. 2051 c.c. per l'omessa vigilanza e manutenzione della recinzione prevista dall'art. 2 n. 3 lett. A del D.Lgs 30.4.1992 n. 285 (codice della strada) proprio per evitare l'ingresso della fauna presente in zona.

Costituendosi, il convenuto contestava la domanda sotto tutti i profili; deduceva in particolare che rispetto ad un'autostrada poteva prospettarsi solo una responsabilità ex art. 2043 c.c. stante la estensione stradale ed invocava comunque l'esistenza del caso fortuito per l'evidente repentina comparsa dell'animale, non altrimenti controllabile e prevedibile. Deduceva ancora una imperita e negligente condotta di guida da parte del conducente dell'auto che non aveva avvistato l'ostacolo e non aveva controllato adeguatamente il veicolo. Contestava poi il quantum richiesto ed in particolare l'esistenza del nesso tra i danni lamentati e l'evento in questione, incombendo comunque sull'attore l'onere della relativa prova.

All'esito della compiuta istruttoria la causa viene ora all'esame di questo giudice, una volta spirato il termine di 80 giorni di cui all'art. 190 c.p.c. previsto per consentire le ultime argomentazioni difensive alle parti.

<u>MOTIVI</u>

1. In tema di responsabilità dell'ente gestore di un'autostrada per eventi dannosi verificatisi a carico degli utenti la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, superando negli ultimi anni la tradizionale

precedente impostazione di tenore negativo, afferma sempre più l'applicabilità della norma di cui all'art. 2051 c.c. – responsabilità da cose in custodia. Ciò, nel quadro della più ampia evoluzione giurisprudenziale in corso in materia di responsabilità per danni verificatisi sulle pubbliche strade (v. da ultimo sentenza Cass. Sez. 3^ n. 15042\08 in tema di marciapiede di strada comunale sconnesso, ove si distingue tra cause intrinseche e cause estrinseche produttive di danno). L'applicazione dell'art. 2051 c.c. – ovvero dell'art. 1218 c.c., quando viene dedotto il titolo contrattuale di utilizzazione del servizio autostradale – comporta che costituisce onere del custode provare che il fatto si è verificato per un caso fortuito.

Il ricorso alla differenza tra cause intrinseche ed estrinseche, ovverosia tra difetti strutturali del bene stradale (per sconnessioni, buche, e simili) e situazioni di rischio presenti sulla strada per cause riconducibili agli utenti ovvero a fattori estranei e naturali (olio, materiali dispersi, e simili) comporta che nel primo caso l'onere probatorio a carico del gestore della strada pubblica è più gravoso, emergendo con più evidenza la violazione dell'obbligo di manutenzione e cura della cosa e l'assenza del caso fortuito; nel secondo caso "l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finchè non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo" (così Cass. n. 15042\08); si supera così la distinzione tra "agente insito nella cosa" (fonte di responsabilità ex art. 2051 c.c.) ed "agente esterno, del tutto indipendente dalla cosa" (così, invece Cass. n. 15538\00 che ha escluso la responsabilità per la presenza dell'ostacolo costituito da una lastra di metallo presente sulla carreggiata, inerte e privo di ogni dinamismo proprio).

Nel caso delle autostrade, però, ricorre un obbligo di diligenza e di vigilanza più pregnante rispetto a quello esigibile all'ente pubblico gestore di strade ad uso gratuito ed indifferenziato posto che dette strade, per loro natura, sono destinate alla percorrenza veloce, non è consentito il transito a tutti i tipi di veicoli ed ai pedoni, che viene

pagato un prezzo per il loro uso e che dunque si conclude un contratto (sulla questione se trattasi di prezzo o tassa v. Cass. SS.UU. penali 9.7.1997, Gueli, e Cass. Sez. 3^ civile n. 298\03 – nel senso che trattasi di prezzo – e Cass. SS.UU. civili n. 10893\01 – nel senso che trattasi di tassa -).

Il tipo di controllo e di vigilanza richiedibile ex art. 2051 c.c. varia, dunque, a seconda del tipo di strada (v. espressamente Cass. Sez. 3 n. 15383\06 sulla differente situazione giuridica tra strada comunale posta all'interno del perimetro urbano ed autostrada), ed a seconda del tipo di causa dannosa che produce il danno. L'ente gestore autostradale deve comunque attivarsi nel controllo e nella vigilanza, ex art. 2051 c.c., e non può dedurre a sua discolpa il fatto generico costituito dalla grande estensione della strada e dalla utilizzazione da parte di tantissimi deve adottare tutte quelle misure di cautela volte ad soggetti; escludere il verificarsi del rischio prevedibile (ad esempio recinzione della sede stradale idonea ad impedire il transito di animali – v. Cass. Sez. 3 n. 5306\07 e Cass. Sez. 3 n. 2308\07 relative alla presenza sulla sede stradale di un cane vagante, nel primo caso rigettando la domanda, nel secondo caso accogliendola -), e tutte le misure di assistenza e di sicurezza offerte anche dal progresso tecnologico. Incombe sull'ente gestore anche l'onere di avvisare immediatamente gli utenti della presenza di un ostacolo sulla sede stradale, non appena ne sia venuto a conoscenza (v. Cass. Sez. 3[^] n. 298\03 in un caso in cui vi era una tanica di gasolio, la cui presenza era stata segnalata circa mezz'ora prima del sinistro stradale e nulla era stato detto agli utenti che si immettevano sull'autostrada da un casello posto pochi chilometri prima del luogo in cui l'ostacolo era stato avvistato).

Ciò posto in punto di diritto va rilevato che nel caso di specie si verte in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. ed il convenuto non ha assolto all'onere della prova circa la riconducibilità dell'evento dannoso al caso fortuito.

Ed invero non è stato dedotto né provato quale tipo di controllo e di vigilanza era in essere, al momento del fatto, per scongiurare, nei limiti

dell'esigibilità, il rischio, del tutto prevedibile stante la notoria consistenza del traffico veicolare autostradale (art. 115 c.p.c.), della presenza di un animale sulla carreggiata. Non è stato dedotto né provato che fossero eseguiti periodicamente controlli sullo stato della recinzione né che siano stati effettuati controlli a tappeto subito dopo il fatto per verificare la integrità della recinzione posta ai lati delle carreggiate; né che sia stata analizzata la carcassa dell'animale onde comprendere se trattavasi di cane randagio ovvero di animale domestico abbandonato all'improvviso sulla carreggiata.

E del resto <u>l'ente gestore di un'autostrada non può puramente e</u> <u>semplicemente restare in attesa di segnalazioni</u> – del tutto eventuali - provenienti da terzi estranei alla sua organizzazione imprenditoriale. In assenza di tale prova non può valutarsi in radice la dedotta repentinità del fatto (peraltro non provata).

Non si ravvisa un concorso colposo del danneggiato valutabile ex art. 1227 c.c.; una eccessiva velocità va esclusa sulla base del fatto che la Polstrada intervenuta non ha redatto un rapporto dal quale si evidenzia che ad esempio l'auto ha carambolato, ovvero si è capotata, ovvero ancora ha colpito i lati della carreggiata, insomma non ha evidenziato aspetti tali da cui poter desumere una condotta di guida imprudente e negligente; i danni hanno poi riguardato solo l'auto ed il conducente proprietario dell'auto è rimasto illeso, ulteriore segno di una velocità consona e contenuta rispetto alla sede autostradale ove egli era.

2. Venendo al **quantum** va osservato che la fattura IWR per le riparazioni concerne numerosi lavori effettuati sull'auto e che appaiono solo in parte corrispondenti al tipo di danno rilevato e descritto dalla Polstrada nel rapporto e per quanto evidenziabile dalle copie delle foto prodotte; ad esempio non trova giustificazione alcuna il cambio dei 4 pneumatici, non è dato comprendere la necessità di sostituzione del compressore, del condensatore, di due cinture di sicurezza. Alla luce di quanto sopra si giunge ad euro 8.822 che, rivalutati ad oggi con indice IStat, corrispondono ad euro 9.623.

Spettano anche euro 544 rivalutati ad oggi per soccorso stradale, trasporto e cambio targa in quanto smarrita.

Per fermo tecnico dell'auto stimato in dieci giorni si liquidano equitativamente ex art. 2056 c.c. euro 400 mentre non vi è prova alcuna che il veicolo siasi svalutato commercialmente dopo le riparazioni e sostituzioni di pezzi effettuati presso officina Audi.

Non spettano neppure gli euro 1.462 richiesti dall'attore per presunta necessità di sostituzione dei "cerchi anteriori e posteriori".

3. Spetta inoltre il risarcimento del danno da **lucro cessante** per il mancato godimento delle somme equivalenti al danno subìto.

Equitativamente ex art. 2056 cpv. cod. civ., alla luce della sentenza Cass. Sez. Unite n. 1712 del 17.2.1995, si deve liquidare la somma scaturente dal seguente procedimento aritmetico, tenuti presenti gli importi originari da rivalutarsi anno per anno, e considerati, da un lato, la temporanea indisponibilità della somma originaria che sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario; dall'altro un parametro composito di valutazione ricavato avuto riguardo alla entità economica della somma dovuta, al rendimento medio dei titoli del debito pubblico nel periodo in questione, alla media redditività dell'investimento finanziario ed all'andamento del tasso degli interessi legali (2,47 % annuo):

individuare la semisomma tra credito complessivo ai valori attuali come sopra liquidato e credito complessivo al tempo del fatto illecito - quest'ultimo individuato dividendo il credito ai valori attuali per il coefficiente Istat 1,0908 relativo all'epoca del fatto illecito -; detta semisomma – che si ottiene dividendo per due i due dati estremi: credito ai valori attuali e credito al tempo dell'illecito - va poi moltiplicata per il tasso appena sopra indicato ed ancora moltiplicata per il periodo (anni mesi e giorni) ricompreso tra il fatto illecito ed il deposito della presente sentenza (ad esempio, se il periodo rilevante è di tre anni e sei mesi, occorre moltiplicare la semisomma per il tasso % anzidetto e poi ancora per 3,5).

Sull'intero complessivo importo liquidato a titolo di risarcimento - ivi compreso il lucro cessante - decorrono **interessi legali** dal giorno della presente sentenza.

4. Le **spese** di **lite** seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Con attribuzione del rimborso forfetario per spese generali in quanto espressamente richiesto nella memoria di replica. Al riguardo si osserva che questo giudice aderisce all'indirizzo inveterato della Corte di Cassazione che richiede una specifica istanza dell'avvocato (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. n. 738\02; contra, Cass. n. 11654\02 ed altre, edite).

Ed invero non appare superabile il rilievo fondato sul fatto che non possono essere attribuite d'ufficio spese generali che la parte stessa non ha allegato di aver sopportato in aggiunta alle spese vive giustificate e risultanti dagli atti.

P.Q.M.

il TRIBUNALE di ROMA, definitivamente pronunciando in primo grado, così provvede:

accoglie per quanto di ragione la domanda e condanna la soc. AUTOSTRADE PER L'ITALIA al risarcimento del danno in favore di XXX CARMELO, danno liquidato in complessivi euro 10.567,00 oltre lucro cessante ed interessi legali come in motivazione, nonchè alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in euro 240,00 per spese, euro 900,00 per diritti ed euro 2.600,00 per onorari oltre rimborso forfetario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.

Deciso il 30 marzo 2010

II Giudice cons. dott. Francesco Ranieri